
INDICE

Chimec S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

PARTE SPECIALE “C”

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO
(ART. 25-*OCTIES* D. LGS. 231/2001)

106

1. – Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio: profili generali

2. - Reati di cui all'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/2001

2.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)

2.2. - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

2.3. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

2.4. - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.)

2.5. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*octies* del Decreto.

3. – Aree a rischio

4. – Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

5. – Competenze e verifiche dell'OdV

1. – Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio: profili generali

Oggetto della presente Parte Speciale sono le fattispecie richiamate dall'art. 25-*octies* del Decreto riferite a delitti contro il patrimonio la cui configurazione necessita l'avvenuta commissione di un c.d. reato presupposto al quale non deve avere concorso l'agente che successivamente porrà in essere uno degli illeciti sopra rubricati.

Si tratta di delitti plurioffensivi nel senso che sono eterogenei i beni giuridici oggetto di tutela: il patrimonio (riferibile a quello del soggetto passivo leso dal reato presupposto) ma anche l'amministrazione della giustizia (considerata nel suo specifico compito di perseguire qualsiasi delitto ivi incluso quello presupposto) e l'ordine economico (nel senso del regolare e trasparente svolgersi delle attività economiche in un regime di libera concorrenza).

Il legame tra i reati in esame ed il delitto presupposto è rinforzato dalla richiesta presenza in capo all'agente della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni a nulla rilevando che lo stesso conosca la specifica qualificazione giuridica del reato presupposto, il momento e le modalità con cui è stato commesso.

Ai fini della punibilità per i delitti in rubrica non è richiesto il preventivo accertamento del reato precedentemente commesso mediante sentenza passata in giudicato, bensì è sufficiente che, a livello probatorio, emerga la provenienza delittuosa dei beni.

108

2. - Reati di cui all'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/2001

2.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni predette si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

È richiesto in capo al soggetto attivo lo specifico scopo di trarre, dalla consumazione del reato, una qualsivoglia forma di profitto, tendenzialmente di natura economica, per sé o per terzi.

Oggetto materiale della ricettazione può essere il denaro o ogni altra cosa, mobile o immobile.

109

2.2. - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tutte le condotte tipizzate hanno un requisito comune perché devono essere realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del loro oggetto; la prova dell'idoneità delle condotte a raggiungere lo scopo, trattandosi di un reato di mera condotta e non di evento, è sufficiente per integrare il delitto in esame senza dovere accertare l'effettiva dissimulazione.

2.3. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Con riferimento al reato di riciclaggio, sussiste tra le due fattispecie un rapporto di specialità, in ragione del quale non solo il delitto *ex art. 648-ter* si applica in via sussidiaria rispetto a quello di riciclaggio, ma soprattutto si differenzia in relazione alla volontà dell'agente di perseguire lo scopo di occultare la provenienza delittuosa tramite il reimpiego dei proventi illeciti in una lecita attività.

Questa figura di reato costituisce l'ultima fase di un "ciclo criminoso" e consiste nell'impiego dei proventi di origine delittuosi esclusivamente in attività (e quindi non in singoli affari) economiche o finanziarie (ovvero per la produzione e la circolazione di beni o servizi o la circolazione di denaro o di valori mobiliari purchè non sia prevalente l'aspetto intellettuale).

2.4. - Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

L'art. 648-ter1, introdotto dall'art. 3, comma 3, della L. 15 dicembre 2014, n. 186, recita: "*si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La condotta di “*impiego*” consiste nella re-immissione del provento delittuoso nel circuito economico, mentre il “*trasferimento*” e la “*sostituzione*” alludono a comportamenti che causano un mutamento della titolarità del bene o che ne determinino un utilizzo non più personale.

L'oggetto materiale è costituito dal denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo.

Anche per il reato in questione, come già anticipato per il reato di riciclaggio e di reimpiego, si applica il disposto di cui all'art. 648, ultimo comma, c.p.: la condotta è punibile anche qualora “*l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità*”.

2.5. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*octies* del Decreto

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-*bis* , 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti sopra indicati si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. – Aree a rischio.

Tenuto conto dell'attività principalmente svolta da Chimec, sono state circoscritte le seguenti aree di rischio:

- flussi finanziari in entrata e in uscita, nonché l'importo che ne viene determinato;
- relazioni con fornitori o altri *partners* sia a livello nazionale che internazionale;
- rapporti di natura contrattuale con soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente con cui la Società intrattiene delle relazioni, sia in Italia che all'estero;
- rapporti con le consociate;
- le relazioni tra la Società e le Aziende di rappresentanza preposte ad attività di importazione diretta;
- le attività relative all'acquisto di materie prime da utilizzare all'interno del processo produttivo di Chimec o da quest'ultima impiegate presso i clienti che ne abbiano fatto richiesta (c.d. assistenza tecnica);
- le procedure attinenti all'accreditamento di nuovi clienti, con particolare attenzione al momento della preparazione di offerte e della gestione dell'ordine.

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto di Chimec, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l'OdV.

È opportuno fare qualche considerazione sul reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-*ter.1* c.p.. Tale fattispecie, introdotta con la Legge n. 186/2014, punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito tra i reati-presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 con il chiaro intento del legislatore di neutralizzare gli sviluppi economici del reato compiuto a monte dal reo, evitando che le condotte di riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita possano essere svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

L'incertezza della norma, nonché l'assenza di pronunce giurisprudenziali sul tema, pongono profili problematici in ordine alla identificazione dei limiti di applicazione della nuova fattispecie.

Il problema principale ruota intorno alla mancata identificazione dei c.d. reati-base da cui può avere origine la condotta tipica di autoriciclaggio (l'art. 648-ter.1, infatti, si riferisce genericamente ai “delitti non colposi”) che si riflette, di conseguenza, sulla difficoltà di circoscrivere i confini della responsabilità amministrativa dell'ente.

All'indomani dall'entrata in vigore della nuova fattispecie, infatti, ci si interroga se la responsabilità dell'ente debba essere limitata alle ipotesi in cui il reato-base dell'autoriciclaggio rientri nell'elenco dei reati – presupposto della responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o se, viceversa, possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse, estranee al catalogo dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Al riguardo due considerazioni.

In primo luogo, la prima interpretazione (restrittiva) sembrerebbe più coerente con il principio di legalità e tassatività posto alla base della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente, sancito dall'art. 2 del Decreto secondo il quale *“l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”*. L'intento del legislatore, fin dall'adozione originaria del D. Lgs. n. 231/2001, è stato, infatti, quello di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reati con riferimento ad un catalogo determinato di fattispecie criminose, incrementato di volta in volta attraverso i successivi interventi legislativi.

In secondo luogo, preme evidenziare che laddove si privilegiasse l'interpretazione estensiva, volta a far sorgere la responsabilità dell'ente per autoriciclaggio, qualunque sia il reato-base (potendo, quindi, anche non essere contemplato nell'elenco dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001), sarebbe necessario aggiornare il Modello Organizzativo, ricomprendendovi tutti i delitti non colposi previsti dall'attuale ordinamento, con l'inevitabile ricaduta in termini di inefficacia del Modello stesso. Infatti, tanto maggiore è il numero dei reati la cui realizzazione il Modello mira ad evitare, tanto minore rischia di essere l'efficacia complessiva del Modello stesso, come ribadito dalla circolare n. 19867 di CONFINDUSTRIA.

Un problema di analoga natura si è posto con riferimento alle fattispecie di reati associativi (inclusi nel catalogo dei reati 231 dall'art. 24-ter), anch'essi, a causa della loro struttura “aperta”, idonei ad allargare il campo ad altre fattispecie criminose (i c.d. “reati scopo”).

Sul punto si dà atto dell'intervento della Corte di Cassazione che ha circoscritto l'operatività dell'art. 24-ter nel senso di negare la possibilità di attrarre indirettamente alla responsabilità ex 231 i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, *“la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D. Lgs. n. 231/2001, in una disposizione ‘aperta’, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D. Lgs., art. 6, scomparendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”* (Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).

In attesa di riscontri giurisprudenziali che possano essere d'ausilio nel far chiarezza circa i limiti applicativi della nuova fattispecie e alla luce delle indicazioni contenute nella citata Circolare n. 19867 di CONFINDUSTRIA, si è ritenuto ragionevole predisporre un Modello Organizzativo che preveda (rispetto alle aree a rischio di commissione del reato di autoriciclaggio) dei presidi a valle finalizzati a prevenire il delitto di autoriciclaggio e, quindi, volti ad evitare che siano impiegati in attività imprenditoriali, economiche o finanziarie della Società, proventi illeciti derivanti da qualsiasi delitto non colposo (anche se non previsto come reato – presupposto della responsabilità dell'ente), la cui elusione sia sanzionata in via disciplinare dalla Società.

Tali presidi predisposti *ad hoc* andranno ad aggiungersi, nel caso in cui il reato-base sia, altresì, previsto come reato – presupposto della responsabilità dell'ente, alle cautele già adottate per la prevenzione del reato fonte.

4. – Principi generali di comportamento e modalità di attuazione

Scopo della presente Parte Speciale è quello di fornire adeguati sistemi comportamentali da imporre al fine di scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati sopra analizzati, dai quali deriverebbe l'attivazione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto ove venisse riscontrata la responsabilità dell'Ente.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i Destinatari¹ del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate nel paragrafo che precede, inclusi i professionisti esterni alla Società.

La diffusione e l'attuazione di detti sistemi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione di Chimec, in collaborazione con l'OdV.

I Destinatari sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché:

- il Codice Etico;
- le procedure aziendali adottate da Chimec per l'analisi e la verifica dei rapporti con soggetti esterni alla Società;
- provvedimenti di ratifica della Società in relazione alla scelta dei fornitori e dei vettori esterni, nonché gli estremi contrattuali dell'incarico affidato e le mansioni espressamente pattuite;
- le procedure per la tracciabilità e la verifica dei flussi di denaro;
- i protocolli relativi alla gestione dell'accreditamento del cliente e della trattazione dell'ordine.

115

Tutti i Destinatari, inclusi i professionisti esterni - quest'ultimi debitamente informati con apposite clausole contrattuali - sono diffidati:

- dall'adottare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato sopra descritte;
- dal tenere condotte che, direttamente o indirettamente, possano favorire la commissione di detti delitti;
- dall'intrattenere comportamenti in violazione di legge e delle procedure aziendali adottate da Chimec, dovendo ottemperare ad esigenze di correttezza, trasparenza e collaborazione in relazione alle attività finalizzate alla gestione dei rapporti professionali e commerciali con soggetti esterni all'Azienda (ad es. fornitori, clienti o *partners*);

¹ Per la definizione di "Destinatari" si rinvia alla Parte Generale del Modello, Glossario.

- dall'utilizzare procedure non trasparenti o tracciabili (ad es. mediante l'utilizzo di strumenti anonimi) per il trasferimento di denaro;
- a monitorare costantemente, in relazione a qualsiasi attività su cui siano previsti dei costi o caratterizzate dall'esborso di ingenti somme di danaro, chiunque sia tenuto a svolgere le proprie mansioni in dette procedure, i flussi di denaro in entrata ed in uscita. Il medesimo obbligo spetta al responsabile delegato alla gestione e controllo dell'area amministrativo-finanziaria, al quale è altresì richiesto di ratificare e verificare la regolarità di attività siffatte;
- dall'intrattenere rapporti commerciali con persone fisiche o giuridiche di cui non si conoscano le origini (ad es. identità dei soci, generalità del professionista, attendibilità professionale), gli ambiti di operatività o verso cui vi sia il sospetto circa l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque dedite ad attività illecite;
- a verificare che Fornitori, Clienti e *Partners* non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora tali soggetti siano in alcun modo collegati ad uno di tali paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Delegato, sentito l'OdV;
- ad effettuare specifici e periodici controlli nei rapporti instaurati con soggetti esterni all'Azienda (Fornitori, Clienti o *Partners*) allorchè la sede legale della società controparte sia stabilita in paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) nonché in presenza di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- dall'accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ad € 1.000,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

116

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Chimec potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree a rischio individuate e ad integrazione degli adempimenti sopra elencati.

5. – Competenze e verifiche dell’OdV

L’OdV è tenuto a svolgere le seguenti attività:

- proporre l’aggiornamento e/o modifiche in relazione alle regole da seguire nelle aree di rischio sopra elencate e, sotto un profilo generale, individuare ulteriori comportamenti da adottare in detti settori. Tali istruzioni devono essere fatte per iscritto e conservate presso appositi archivi cartacei o telematici;
- conservare tutta la documentazione relativa alle verifiche e alle procedure di controllo eseguite;
- verificare periodicamente l’efficacia delle regole adottate, con particolare attenzione al loro rispetto ad opera dei Destinatari;
- proporre e attuare sistemi di intervento in ipotesi di criticità accertate;
- deve essere informato delle procedure adottate da Chimec in relazione al monitoraggio dei Fornitori, Clienti o *Partners* con cui la Società intrattiene rapporti;
- assicurare e gestire, costantemente, attività di *report* con il Consiglio di Amministrazione e il personale coinvolto nelle aree di rischio;
- deve essere informato ove si proceda ad attività di trasferimento di somme di denaro ingenti;
- tutta la documentazione relativa all’identificazione dei Fornitori, Clienti o *Partners* deve essere a disposizione dell’OdV, il quale deve essere costantemente informato delle procedure relative alle attività affidate;
- verificare eventuali segnalazioni provenienti dai funzionari addetti nelle aree a rischio, nonché dagli organi di controllo e svolgere i relativi accertamenti;
- assicurare l’applicazione del sistema disciplinare vigente in ipotesi di irregolarità accertate.

117

Chimec garantisce che i propri organi di *governance*, eventualmente con il supporto del personale preposto ad attività di controllo, provvederanno a coadiuvare con l’OdV mediante continui e puntuali flussi informativi.

All’OdV è, altresì, attribuito il potere di accedere, anche tramite i propri delegati, a tutta la documentazione aziendale, ove fosse necessario per l’esercizio dei propri compiti.